


IL LAVORO. LA LEGGE

A CURA DI:

Valdo Flori, pediatra di famiglia, Firenze (coordinatore)

Giovanni Cerimoniale, pediatra di famiglia, Scauri (LT); **Maria Carmen Verga**, pediatra di famiglia, Vietri sul Mare (SA); **Mauro Zaffaroni**, Clinica Pediatrica, AOU "Maggiore della Carità" di Novara, Novara.





Incolla qui sopra la foto del mio primo giorno alla scuola dell'infanzia

*La mamma e' tornata
al lavoro il*

Il mio codice fiscale

Vado alla scuola dell'infanzia!

La/e mia/e maestra/e

I miei compagni

CONCILIARE NASCITA E LAVORO

Restare a casa con il bambino e rimandare il rientro al lavoro, oppure tornare al lavoro al più presto e riprendere la vita di sempre? Molte mamme, prima o poi, si pongono questo interrogativo, combattute fra il desiderio di non separarsi dal piccolo e la legittima aspirazione a ritrovare la propria indipendenza. In realtà, non esiste una risposta valida sempre e per chiunque.

Ogni situazione familiare è un caso a sé e vi sono sicuramente un certo numero di elementi importanti che influiscono su ogni singola decisione: la situazione economica, le idee che i genitori hanno su come impostare la vita familiare, il tipo di investimento fatto sulla carriera professionale.

Non è certo possibile entrare nel merito della questione, ma almeno possiamo **aggiornarvi sui vostri diritti e su quello che per legge vi spetta** nella difficile impresa di conciliare la "nuova" vita e quella "vecchia".

A che cosa si ha diritto per legge

La legge sui "Congedi parentali" (legge 53/2000 e 151/2001, con le modifiche apportate dal D. Lgs. n. 80/2015, attuativo della delega contenuta nel Jobs Act in tema di congedi e dalla legge di bilancio 2017) permette a entrambi i genitori di conciliare con maggiore facilità la cura del bambino e il lavoro.



Le attuali norme legislative coinvolgono anche i papà nella cura del bambino, consentendo loro di usufruire di congedi e permessi che, fino a qualche anno fa, erano riservati solo alla mamma.

Le leggi che oggi regolano la tutela della maternità/paternità e le misure di sostegno alla famiglia cercano di dare una risposta alle esigenze dei genitori, introducendo innovazioni sostanziali nel campo dei congedi parentali:

- il riconoscimento a entrambi del diritto individuale al congedo parentale per la nascita o l'adozione di un bambino, promuovendo la figura paterna;
- la libera gestione, da parte della donna, della scelta della distribuzione, prima e dopo il parto, del tempo complessivo di astensione obbligatoria dal lavoro;
- il fatto che i lavoratori in congedo possono vedersi anticipare il trattamento di fine rapporto per sostenere le spese nel periodo di astensione facoltativa;
- l'estensione, in maniera più compiuta, dei tempi di astensione facoltativa per la cura dei figli per i padri, i lavoratori e le lavoratrici autonome.

Eventuali aggiornamenti legislativi e specifiche norme previste dai singoli Contratti di lavoro possono essere verificati rivolgendosi alle Associazioni sindacali di categoria e ai loro Patronati.



Congedo di maternità

Per congedo di maternità si intende **l'astensione obbligatoria dal lavoro della madre lavoratrice** che comprende:

Prima del parto:

- **i 2 mesi precedenti la data presunta del parto** e il giorno del parto;
- **i giorni compresi tra la data presunta e la data effettiva**, in caso il parto avvenga dopo la data presunta;
- **i periodi di interdizione anticipata** per gravidanza a rischio o per mansioni incompatibili.

Dopo il parto:

- i 3 mesi successivi al parto;
- i giorni non goduti prima del parto, qualora la data del parto sia stata anticipata rispetto a quella presunta;
- i periodi di interdizione prorogata per mansioni incompatibili con il puerperio.

Il congedo di maternità può essere fruito in maniera flessibile:

con l'attestazione di buona salute da parte di un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) le future madri possono astenersi dal lavoro il mese precedente la data presunta e i quattro mesi successivi al parto.

Il periodo di flessibilità, anche se già accordato, può essere interrotto con l'insorgere di un periodo di malattia (in quanto comporta un rischio per la salute della lavoratrice e del nascituro) o su richiesta della lavoratrice.



In caso di ricovero del bambino

Si può chiedere la sospensione del congedo di maternità nel caso in cui il neonato sia ricoverato in una struttura pubblica o privata:

- nei tre mesi dopo il parto (quattro, se la madre si è avvalsa della flessibilità);
- in caso di parto prematuro, nei giorni non goduti rispetto alla data presunta del parto.

Se intende avvalersi della sospensione la mamma chiede al datore e all'INPS di riprendere l'attività lavorativa per poi tornare a godere del congedo di maternità ancora spettante dalla data di dimissione del bambino.

Si tratta di una facoltà che può essere esercitata una sola volta per ogni figlio.



Anticipazione del congedo di maternità

È prevista l'anticipazione del congedo di maternità nei seguenti casi:

- gravi complicanze nella gravidanza;
- problemi di salute che mettono a rischio la gravidanza;
- preesistenti malattie che possono essere aggravate dalla gravidanza;
- condizioni di lavoro o ambientali che pregiudicano la salute della donna e del bambino;
- mansioni di lavoro pregiudizievoli per la gravidanza senza la possibilità di essere spostate ad altre mansioni.

Cosa fare per fruire del congedo di maternità

Entro il 7° mese dall'inizio della gestazione, le mamme lavoratrici devono presentare al datore di lavoro e all'ente che eroga l'indennità apposita domanda, accompagnata da un certificato medico attestante la data presunta del parto.

Successivamente, **entro 30 gg dal parto, si deve presentare il certificato di nascita del figlio**, o la dichiarazione sostitutiva.

Per quanto riguarda l'INPS la domanda di maternità (o paternità) e la successiva comunicazione della nascita e delle generalità devono essere presentate in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:

- **Web - www.INPS.it - Servizi on line (con accesso tramite PIN dispositivo)**
- **Contact Center Integrato - n. 803164 gratuito da rete fissa o n. 06164164 da rete mobile**
- **Patronati.**

Trattamento economico

La prestazione economica per tutto il periodo di congedo è pari all'80% dell'ultima retribuzione mensile intera, maggiorata del rateo di gratifica natalizia e delle altre mensilità aggiuntive. **Molti contratti collettivi prevedono l'integrazione** di tale indennità sino all'ammontare dell'intera retribuzione a opera del datore di lavoro, per un massimo di 5 mesi.

L'indennità di maternità vi spetta fino al termine del 7° mese dopo il parto se siete addette a lavori pericolosi, faticosi o insalubri e non potete essere adibite ad altre mansioni.

Il trattamento economico di maternità a carico dell'INPS vi spet-



ta anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine che si verifichi durante i periodi di maternità. Vi spetta inoltre anche se, all'inizio del congedo, siete sospese, assenti dal lavoro, senza retribuzione o disoccupate da non più di 60 giorni.

*Con le attuali normative **anche il padre ha diritto a due giorni di congedo di paternità obbligatorio**, non alternativi al congedo di maternità, da utilizzare entro i 5 mesi dalla nascita, adozione o affidamento del figlio; nello stesso periodo, il papà può astenersi dal lavoro per ulteriori uno o due giorni, anche consecutivi, a condizione che la madre non fruisca di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità. Il padre deve dare preavviso tramite comunicazione scritta al datore di lavoro almeno 15 giorni prima dell'astensione. Dal 2018 i giorni di congedo obbligatorio diventeranno quattro più un giorno in sostituzione della madre. Il padre può richiedere il congedo di paternità alle stesse condizioni previste per la madre, a prescindere dal fatto che la stessa sia lavoratrice o meno, in caso di morte o grave infermità della stessa ed in caso di abbandono del figlio o di affidamento esclusivo al padre.*

Il congedo di paternità, che decorre dalla data in cui si verifica uno degli eventi suddetti (morte, grave infermità e così via), coincide temporalmente con il periodo di congedo di maternità non fruito dalla mamma lavoratrice.


In caso di madre non lavoratrice, il congedo di paternità termina al terzo mese dopo il parto.

In caso di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura ospedaliera, il congedo di paternità può essere differito, in tutto o in parte, alla data di ingresso del bambino nella casa familiare.

In caso di adozioni o affidamenti al padre spetta il congedo di paternità per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua, oltre a quanto già previsto, anche in alternativa alla madre che vi rinunci anche solo parzialmente.

Il trattamento economico e normativo, nonché il trattamento previdenziale per l'eventuale congedo di paternità, è uguale a quello previsto per le lavoratrici.

CONGEDO DI PATERNITÀ



Congedo parentale

Per congedo parentale si intende l'astensione facoltativa della lavoratrice e/o del lavoratore alle dipendenze di datori di lavoro privati e pubblici.



Spetta a entrambi i genitori, anche congiuntamente, fino al compimento dei 12 anni di età del bambino per un periodo complessivo, tra i due genitori, non superiore a 10 mesi, elevabili ad 11 qualora il padre si astenga dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi.

In caso di parto plurimo ciascuno di voi genitori ha diritto a fruire del numero di mesi previsti per ogni figlio. Può essere fruito dai genitori adottivi o affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro 12 anni dall'ingresso del minore in famiglia e, comunque, non oltre il raggiungimento della maggiore età.

Per quanto riguarda l'INPS le domande di congedo parentale devono essere presentate, prima dell'inizio del periodo di congedo, in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:

- **Web - www.INPS.it - Servizi on line (con accesso tramite PIN dispositivo)**
- **Contact Center Integrato – n. 803164 da rete fissa o n. 06164164 da rete mobile**
- **Patronati.**

Il preavviso al datore di lavoro va dato almeno di 5 giorni prima della fruizione, indicando l'inizio e la fine del periodo di congedo.

Durata massima del congedo parentale

Nel rispetto del limite dei 10/11 mesi spetta:

- alla mamma lavoratrice dipendente, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi;
- al papà lavoratore dipendente, dal giorno successivo al parto, anche mentre la madre è in congedo di maternità o usufruisce dei riposi giornalieri, oppure se è casalinga o lavoratrice autonoma; per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, elevabile a 7 mesi, se si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi;



- al genitore solo (padre o madre), per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi.

La situazione di genitore single o separato non rientra di per sé nell'ipotesi di genitore solo, poiché deve risultare il non riconoscimento da parte dell'altro genitore oppure la sentenza di affido esclusivo.

Trattamento

L'indennità, pari al 30% dello stipendio o della retribuzione "convenzionale", spetta per un periodo massimo complessivo tra i genitori, di sei mesi, purché fruiti entro il sesto anno di età del bambino.

Per i periodi ulteriori rispetto al limite di 6 mesi, o fruiti tra i 6 e gli 8 anni di vita del bambino, o tra i 6 e gli 8 anni dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, l'indennità spetta a condizione che il reddito individuale del genitore richiedente sia inferiore a due volte e mezzo l'importo del trattamento minimo pensionistico a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

I periodi fruiti tra gli 8 e 12 anni di vita del bambino o tra gli 8 e 12 anni dall'ingresso del minore affidato o adottato in famiglia non sono in alcun caso indennizzati.

Malattia durante il congedo parentale

L'insorgere di malattia del genitore, durante il periodo di congedo parentale, interrompe il periodo stesso e fa maturare il trattamento economico relativo alle assenze per malattia.

È evidente che in tal caso dovrete attivare la procedura di certificazione elettronica di malattia e comunicare esplicitamente la volontà di sospendere il congedo per la durata del periodo di malattia, slittare la scadenza del congedo o, eventualmente, spostarne l'utilizzo.

Rinuncia al congedo parentale

Il decreto legislativo 25 giugno 2015, n. 81, ha previsto la possibilità per il lavoratore di chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale o entro i limiti del congedo ancora spettante, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purché con una riduzione d'orario non superiore al 50 per cento.

Congedo parentale a ore

Il congedo parentale può essere usufruito anche in maniera frazionata su base oraria.

Sostanzialmente, si tratta della possibilità di assentarsi dal lavoro anche soltanto per alcune ore (ad esempio quelle necessarie per portare il bambino a fare una visita medica o per assistere a una recita).

Il congedo parentale a ore è stato introdotto dalla legge numero 228 del 24 dicembre 2012, con rinvio alla contrattazione collettiva del compito di stabilire sia le modalità con le quali è possibile usufruire di tale congedo, sia i criteri di calcolo della base oraria di riferimento, che, infine, l'equiparazione di un determinato monte orario a una giornata di lavoro.

Il Jobs Act, con il decreto legislativo attuativo numero 80/2015, ha precisato che, se manca la contrattazione collettiva, la possibilità per i genitori lavoratori dipendenti di fruire del congedo parentale a ore è possibile per un numero di ore pari al massimo alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quardisettimanale o mensile immediatamente precedente.



Riposi giornalieri e permessi

La madre lavoratrice, durante il 1° anno di vita del bambino, ha diritto a 2 permessi di riposo di 1 ora ciascuno, anche cumulabili, durante la giornata.

Il riposo è ridotto ad un'ora solo se l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.

I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno qualora aveste la possibilità di usufruire dell'asilo nido o di altra struttura idonea istituiti dal datore di lavoro nell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.

I periodi di riposo sono riconosciuti al padre lavoratore:

- a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
- b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvale;
- c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente.

In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal papà.

I genitori di bambini adottati o presi in affidamento hanno diritto a utilizzare i riposi giornalieri previsti entro il primo anno dall'ingresso del minore in famiglia.

Nel caso in cui l'adozione o l'affidamento riguardi due o più minori entrati nella famiglia adottiva o affidataria nella stessa data, ai genitori spetta il doppio dei riposi, come previsto in caso di parto plurimo, anche se i minori non sono fratelli.

Il lavoratore o la lavoratrice adottivi o affidatari possono utilizzare i riposi giornalieri dal giorno successivo all'entrata del minore in famiglia, al posto del congedo di maternità/paternità, in quanto lo stesso non è obbligatorio.

Trattamento

Le ore di riposo e di permesso sono considerate lavorative a tutti gli effetti e sono regolarmente retribuite.



Aspettativa per malattia del bambino

È prevista la possibilità per entrambi i genitori, alternativamente, di astenersi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore a otto anni:

- nei primi tre anni di vita del bambino, per tutta la durata della malattia;
- nell'età compresa fra i tre e gli otto anni, cinque giorni l'anno per ciascun genitore.



Per fruire di questa agevolazione dovete presentare un certificato rilasciato da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato, oltre a un'autocertificazione in cui si dichiara che l'altro genitore non si è assentato dal lavoro negli stessi giorni per il medesimo motivo.

Durante i congedi per malattia del bambino non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia.

La possibilità di fruire di congedi per la malattia del figlio è stata riconosciuta indipendentemente dalla natura dello stato morboso, acuto o cronico, da ogni modificazione dello stato di salute, da ogni alterazione anatomica o funzionale dell'organismo ricomprendendovi anche la fase della convalescenza, periodo in cui il bambino deve recuperare le proprie normali condizioni biopsichiche.

Quando la malattia del bambino dà luogo a un ricovero ospedaliero, potete chiedere di interrompere il decorso del periodo di ferie e fruire del congedo. In caso di malattia del bambino certificata si può interrompere il congedo parentale.

In questo caso la presenza per assistenza è prevista per uno solo dei due genitori lavoratori dipendenti.

I genitori affidatari o adottivi hanno diritto, alternativamente, di astenersi dal lavoro durante le malattie del bambino con le stesse modalità previste per i genitori naturali, ma con riferimento ad età diverse:

- fino a 6 anni per tutta la durata della malattia del bambino;
- da 6 a 8 anni fino a 5 giorni lavorativi l'anno per ciascun genitore;



- se all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il minore ha un'età tra i 6 e i 12 anni, il congedo per la malattia del bambino spetta nei primi tre anni dall'ingresso in famiglia, nel limite annuo dei 5 giorni lavorativi.

I periodi di congedo per la malattia del figlio non danno luogo ad alcuna retribuzione, prevista in maniera variabile da alcuni Contratti Collettivi.

I genitori di figli minori portatori di handicap in situazioni di gravità accertata (Legge 104/1992 art. 4, comma 1), oltre a quanto già previsto per i genitori naturali, possono fruire in alternativa di particolari agevolazioni:

- *prolungamento del congedo parentale ordinario con un'indennità pari al 30% della retribuzione, in via alternativa dalla madre o dal padre e fino a un massimo complessivo di tre anni entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino, a condizione che non sia ricoverato a tempo pieno in istituto specializzato, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore;*
- *possibilità di fruire di 2 ore di permesso giornaliero retribuito, ridotto a 1 ora in caso di orario giornaliero inferiore alle 6 ore, fino al compimento dei tre anni;*
- *3 giorni di permesso retribuito mensile, fruibili anche in maniera continuativa, purché sussista la condizione di assistenza continuativa.*

I riposi, i permessi e i congedi spettano al genitore lavoratore anche quando l'altro genitore non ne ha diritto (es. casalinga, disoccupato, lavoratore a domicilio ecc.). Il prolungamento sino a tre anni decorre dal termine del periodo corrispondente alla durata massima del congedo parentale spettante al richiedente.

Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità i diritti sono riconosciuti a entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente; tuttavia negli stessi giorni l'altro genitore non può fruire dei benefici di cui all'art. 33 l.104.

CONGEDI E PERMESSI PER LA CURA DI MINORI PORTATORI DI HANDICAP

Spetta, inoltre, uno specifico periodo di congedo di 2 anni, anche frazionabile, per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa, in alternativa alla madre o al padre o, dopo la loro scomparsa, a uno dei fratelli o sorelle purché conviventi o in ultima istanza in caso di assenza/scomparsa di genitori, fratelli o sorelle a familiari o affini entro il 3° grado di parentela.

Durante tale periodo il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa.

Tale permesso deve essere concesso entro 60 giorni dalla richiesta. Fermo restando il diritto all'assegnazione, ove possibile, alla sede di lavoro più vicina al proprio domicilio.

Genitori adottivi o affidatari

Come già riportato, nel caso di adozione o di affido di un bambino i genitori godono degli stessi diritti dei genitori naturali sia per il congedo di maternità sia per il congedo parentale, a prescindere dall'età del bambino adottato o affidato. Il diritto decorre dal giorno successivo all'effettivo ingresso in famiglia del bambino e spetta per l'intero periodo anche nel caso in cui, durante il congedo, il bambino raggiunga la maggiore età.



Congedo di maternità e paternità

In caso di adozione o di affidamento preadottivo nazionale i genitori (la mamma o il papà) hanno diritto a un congedo di 5 mesi a partire dal giorno successivo all'effettivo ingresso in famiglia del bambino e del relativo trattamento economico.

In caso di adozione o di affidamen-



to preadottivo internazionale il congedo di 5 mesi può essere utilizzato anche parzialmente dalla mamma o, in alternativa, dal papà prima dell'arrivo in casa del bambino nel periodo di permanenza all'estero richiesto per le procedure di adozione. La durata della permanenza all'estero viene certificata dall'Ente autorizzato che cura le pratiche dell'adozione. Il congedo non fruito prima dell'ingresso del bambino in Italia è utilizzabile, anche frazionato, entro i cinque mesi dal giorno successivo all'arrivo del bambino in famiglia. Il genitore che per il periodo di permanenza all'estero non richianda o richianda solo in parte il congedo di maternità, può comunque utilizzare ulteriori periodi di congedo non indennizzati né retribuiti.

In caso di affidamento, l'INPS ha precisato che il genitore a cui sia affidato un bambino in modo non preadottivo può beneficiare dell'astensione dal lavoro per un periodo complessivo pari a tre mesi frazionabile entro l'arco temporale di cinque mesi decorrenti dalla data dell'affidamento.

Congedo parentale

I genitori adottivi e affidatari possono fruire del congedo parentale entro i primi otto anni dall'ingresso del bambino nel nucleo familiare e, comunque, entro il compimento della maggiore età.

Per i congedi parentali il trattamento economico, pari al 30% della retribuzione, è riconoscibile per un periodo massimo complessivo di sei mesi tra i due genitori entro i tre anni dall'ingresso del bambino in famiglia.



IL DIRITTO DI MANTENERE IL PROPRIO POSTO DI LAVORO



Le mamme non possono essere licenziate (il licenziamento è nullo) dall'inizio della gravidanza fino al compimento dell'anno di vita del bambino, salvo in caso di colpa grave, cessazione di attività dell'azienda, scadenza del contratto di lavoro, esito negativo della prova. Le eventuali dimissioni della lavoratrice devono essere convalidate dall'Ufficio provinciale del lavoro. È nullo anche il licenziamento causato dalla domanda di fruizione del congedo parentale e per malattia del bambino da parte del lavoratore e della lavoratrice. Il divieto di licenziamento si applica anche al papà, se usufruisce del congedo di paternità, per la durata del congedo e fino al compimento dell'anno del bambino.

In caso di adozione e affidamento, il divieto di licenziamento vale fino a un anno dall'ingresso del bambino in famiglia, qualora i genitori siano in congedo di maternità o paternità.

Al rientro al lavoro la mamma ha diritto alla conservazione del posto di lavoro e, salvo per espressa rinuncia, al reintegro nella stessa unità produttiva occupata al momento della richiesta dei congedi, e di permanervi fino al compimento di un anno di età del bambino. Inoltre deve essere adibita alle stesse mansioni o a mansioni equivalenti.

Queste disposizioni valgono anche per il papà se usufruisce del congedo di paternità e, in caso di adozione e affidamento, fino a un anno dall'ingresso del bambino in famiglia.

Sussidi e agevolazioni

Se doveste trovarvi in difficoltà economiche al momento della nascita del bambino, lo Stato mette a disposizione assegni familiari, assegni di maternità e altre risorse economiche per contribuire al sostegno del nuovo nato.

Assegni di maternità

Sono **sostegni economici destinati a madri che non hanno maturato i contributi sufficienti** per godere dei trattamenti previdenziali di maternità.

Sono previsti 2 diversi assegni:

- uno, erogato dallo Stato, rivolto alle madri lavoratrici che non hanno diritto ad altri trattamenti di maternità: lavoratrici o ex lavoratrici che hanno almeno 3 mesi di contributi nel periodo compreso tra i nove e i diciotto mesi dal parto, e madri che hanno lavorato per almeno tre mesi negli ultimi 9 mesi;
- l'altro, erogato dai Comuni, rivolto alle madri che non hanno diritto né alle altre indennità di maternità, né all'assegno statale. Il diritto all'assegno è subordinato a limiti di reddito, alla numerosità della famiglia e ad altre specifiche condizioni.

Assegno per famiglie con tre figli minori e con basso reddito

Il bonus 3 figli consiste in una delle agevolazioni previste dallo Stato per sostenere le famiglie numerose che abbiano un reddito basso.

Per chi ha almeno tre figli minori è previsto un sostegno economico di 141,30 euro al mese, per un totale annuo di 1836,90 euro, concesso dal Comune di residenza, ma erogato dall'INPS in due rate semestrali. La fruizione di tale beneficio può essere richiesta ogni anno, o parte di esso, ossia, per tutti i periodi in cui nella famiglia numerosa sono presenti i 3 figli minorenni. La domanda deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto l'assegno (ad esempio l'assegno per il 2016 va richiesto entro il 31 gennaio 2017). Di solito sono necessari il modulo specifico per la richiesta, una copia dell'ISEE e di un documento di identità, ma, essendo l'assegno concesso dal Comune, sia la documentazione da presentare sia le modalità di presentazione cambiano da città a città.

Bonus bebè

Confermato dalla legge di Bilancio 2017 il bonus bebè, consiste in un **assegno mensile erogato a favore di genitori con un figlio minore di 3 anni**, di importo pari a:

- 80 euro al mese per ogni figlio minore di 3 anni, se l'ISEE del nucleo familiare non supera i 25.000 euro;
- 160 euro per ogni figlio minore di 3 anni se l'ISEE del nucleo familiare non supera i 7.000 euro.



Bonus baby sitter e asilo nido

L'erogazione è vincolata alla rinuncia del congedo parentale e, per ogni mese di rinuncia del congedo parentale, le neomamme si vedranno riconosciuti 600 euro di bonus, per una durata massima di 6 mesi (3 mesi per le lavoratrici autonome iscritte alla Gestione Separata e per le lavoratrici autonome non subordinate).

Se siete lavoratrici part-time potete fruire del contributo in misura riproporzionata in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. La possibilità di richiedere il voucher è estesa anche alle madri adottive o affidatarie.

Bonus mamme domani

È una misura di sostegno per il 2017 che attribuisce, su domanda all'INPS, **un premio di 800 euro alla nascita o all'adozione di un minore.**

Con la circolare 39/2017 del 27/02/2017 l'INPS ha chiarito che il beneficio, in un'unica soluzione per evento (gravidenza o parto, adozione o affidamento), a prescindere dai figli nati o adottati/affidati contestualmente, può essere concesso esclusivamente per uno dei seguenti eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017:

to, adozione o affidamento), a prescindere dai figli nati o adottati/affidati contestualmente, può essere concesso esclusivamente per uno dei seguenti eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017:

- compimento del 7° mese di gravidanza;
- parto, anche se antecedente all'inizio dell'8° mese di gravidanza;
- adozione del minore, nazionale o internazionale;
- affidamento preadottivo nazionale o affidamento preadottivo internazionale.

La domanda va presentata dopo il compimento del 7° mese di gravidanza e corredata della certificazione sanitaria rilasciata dal medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale, attestante la data presunta del parto.

Se la domanda è presentata in relazione al parto, la madre dovrà autocertificare nella domanda la data del parto e le generalità del bambino.




In caso di adozione/o affidamento preadottivo, se la richiedente non allega alla domanda il provvedimento giudiziario è necessario che nella domanda siano riportati gli elementi (sezione del tribunale, la data di deposito in cancelleria ed il relativo numero) che consentano all'INPS il reperimento del provvedimento stesso presso l'Amministrazione che lo detiene.

Bonus nido

Si tratta di un voucher, di importo fino a 1.000 euro l'anno, destinato alle famiglie con bambini fino a tre anni iscritti al nido, indipendentemente dal reddito, allo scopo di aiutarvi nel pagamento della retta per asili pubblici o privati. È riconosciuto anche se i genitori fruiscono del congedo parentale, ma non è cumulabile con i voucher baby sitter e asilo nido, né con la detrazione Irpef per le spese di iscrizione al nido.

Per richiederlo sarà fondamentale presentare domanda all'INPS e potranno accedere al bonus tutte le famiglie con figli nati a partire dal 1° gennaio 2016.



Fondo credito nuovi nati

È uno strumento a sostegno dei piccoli prestiti, fino a 5.000 euro, chiesti da chi aspetta o adotta un bambino nel 2017.

SI TORNA AL LAVORO

Prima o poi arriva il momento di riprendere l'attività lavorativa. Un cambiamento questo che comporta stress per tutti: genitori e figli. La mamma che torna al lavoro ne deve tenere conto. Infatti, se gli adulti vivono la ripresa dell'occupazione con un po' di inquietudine, per il bambino, il cui mondo di riferimento fino a quel momento è coinciso con la figura genitoriale, non potrà non essere fonte di disagio.

È normale che il piccolo possa trovarsi in difficoltà al momento del distacco. L'importante è stargli accanto in questa esperienza

sostenendolo con la vostra comprensione e vicinanza emotiva, accettandone nervosismi e ansie. In questo modo gli consentirete di rompere il legame esclusivo senza tensioni eccessive e lo aiuterete a dotarsi di quegli strumenti indispensabili per affrontare serenamente le prove di autonomia che, d'ora in poi, sarà chiamato a superare.

Qual è la scelta giusta?

Per una mamma che deve riprendere il lavoro dopo la maternità, è inevitabile domandarsi quale sia la soluzione migliore per il proprio figlio. A chi affidarlo? È un interrogativo che bisogna porsi con il debito anticipo, perché la maggior parte delle alternative disponibili richiede tempo per concretizzarsi.

Se la vostra scelta cadrà sull'asilo nido bisogna fare i conti con l'iscrizione e, talvolta, anche con le liste d'attesa. Se invece riterrete più opportuno affidare il bambino a una baby sitter la ricerca di una persona affidabile può richiedere mesi.

A parte l'eventuale disponibilità dei nonni, per la scelta dovete valutare attentamente sia le vostre esigenze (economiche, comodità di trasporto, di quante ore avete bisogno), sia le necessità di vostro figlio: un bambino timido e introverso può avere maggior bisogno di una persona singola che lo accudisca e non di un'esperienza al nido; al contrario un bambino vivace e socievole potrà trarre maggior profitto dallo stare con altri coetanei.

Qualunque sia la scelta, non aspettatevi che la novità lo entusiasmi: i bambini amano le proprie abitudini, danno loro sicurezza. Quindi, in vista del cambiamento più grande di tutti, cioè l'allontanamento dalla mamma, occorre prevedere un ambientamento a tappe che consenta al piccolo di assorbire con gradualità l'evoluzione della sua vita e gli consenta di vivere l'esperienza del distacco come una straordinaria palestra di crescita.

L'asilo nido

Le strutture, pubbliche o private, di solito accolgono i bambini a partire dai quattro mesi ma, se potete, prolungate fino al limite il congedo di maternità, in modo da **mandare vostro figlio al nido quando ha compiuto i nove mesi ed è ormai in grado di accettare gli estranei senza problemi.** L'asilo nido è una buona soluzione perché il personale è specializzato e l'ambiente è strutturato e a misura di bambino.



Qualche consiglio

- Nel limite del possibile, cercate un **asilo vicino a casa** per ridurre al minimo i disagi inevitabili dovuti allo spostamento.
- Una volta individuato, potete **chiedere informazioni ad amici** e conoscenti che l'hanno già sperimentato.
- **Andate di persona a visitarlo**, è il modo migliore non solo per conoscere le educatrici e farvi un'idea dell'ambiente, ma soprattutto per osservare i bambini che lo frequentano: il loro comportamento, i giochi e le attività che svolgono saranno ottimi elementi per giudicare se quella è la scelta giusta.
- **Riferite alle educatrici le consuetudini del vostro bambino**, ciò che gli piace e ciò che non gli piace, le sue abitudini alimentari.
- **L'inserimento deve essere graduale**, per abituarlo al nuovo ambiente e all'assenza della mamma.
- **Lasciate al bambino il suo gioco o il pelouche preferito** o il suo succhietto in modo che possa consolarsi con gli oggetti più cari nei momenti più difficili.
- Dovrete comunque mettere in conto che, entrando così presto in comunità, **il bimbo sarà più esposto alle infezioni tipiche della prima infanzia**. Organizzatevi, quindi, per una eventuale assistenza domiciliare in caso di malattia, se non potete assentarvi frequentemente dal lavoro.


La baby sitter

Poter contare su una persona di fiducia a cui affidare il bambino è senz'altro un'ottima alternativa al nido, soprattutto in quelle situazioni in cui non si desidera modificare le abitudini del bambino.

Una soluzione certamente più comoda, che spesso richiede una lunga ricerca. Tuttavia, una volta individuata la persona giusta, vi riserverà numerosi vantaggi. Ma da dove iniziare la ricerca e quali requisiti deve avere una brava baby sitter?

La ricerca

La prima fonte di informazione sono conoscenti e amiche: **spesso questo passaparola riesce a darvi una rosa di nominativi quasi sempre affidabili**. Anche il pediatra talvolta può consigliarvi o aiutarvi a mettervi in contatto con altre mamme o proporvi, se li conosce, siti web e associazioni seri.



I requisiti

Dipendono molto dalle esigenze personali. Tuttavia, esperienza, dolcezza, senso di responsabilità sono caratteristiche base che non dovrebbero mai mancare.

Un colloquio personale con la baby sitter è indispensabile per fare la sua conoscenza ed esporre le reciproche necessità. Scelta la persona è indispensabile trascorrere qualche ora insieme, avrete così modo voi di osservarla "sul campo" e vostro figlio di abituarsi a lei, confortato dalla vostra presenza.

Nel caso in cui vostro figlio venga accudito in casa della baby sitter, invece che nella vostra casa, verificare preventivamente e di persona che le condizioni igieniche e i parametri di sicurezza dell'ambiente siano a misura di bambino.

Qualche consiglio

- **Date alla baby sitter tutte le indicazioni** per prendersi cura del bambino e aggiornatela sulle sue abitudini di gioco e di riposo.
- Lasciate alcuni **recapiti telefonici** per eventuali necessità.
- **Predisponete un farmaco antifebbre** nel caso al bambino venisse la febbre e lasciate il numero del vostro pediatra.
- **Accordatevi sulle regole** che desiderate mantenere sull'educazione del vostro bambino e su tutto ciò che può o non può fare in vostra assenza (es. aprire se qualcuno bussava alla porta, ricevere raccomandate, quando uscire e dove andare, ecc.).

I nonni

Quando i nonni ci sono, spesso sono i primi a farsi avanti, a rendersi disponibili a prendersi cura del nipotino. Una soluzione familiare che indubbiamente elimina molti problemi pratici e garantisce il massimo delle attenzioni e dell'affetto.

È importante però che questa soluzione venga accettata senza remore da parte di entrambi i genitori, altrimenti è facile che alimenti dubbi e preoccupazioni: "Lo vizieranno?", "Il bambino non si attaccherà troppo a loro?", "Riconoscerà la nostra 'autorità?'".

Non temete: l'amore dei nonni e il loro rapporto col nipotino non potranno mai minacciare l'attaccamento che vostro figlio ha per voi.

Sono i genitori, e in particolare la mamma, le sue figure di riferimento più importanti. Lo impara sin dai primi mesi di vita e non c'è nonno, anche il più amorevole, che possa intaccare questo "primato".

Qualche consiglio

- Anche se i nonni sono figure familiari, è consigliabile **abitarli alla convivenza con gradualità**.
- **Attrezzate la casa dei nonni** con tutto ciò che serve per accudire il bambino e verificate che siano rispettate le norme di sicurezza.
- **Accordatevi con i nonni** sin dall'inizio su alcuni comportamenti comuni da adottare (uso del succhietto, del vasino, ritmi del sonno).
- È importante riconoscere e apprezzare il loro aiuto e i loro sacrifici ma **fate in modo che non prevarichino il vostro ruolo** e non si sostituiscano a voi nell'educazione di vostro figlio.
- **Non approfittate della loro disponibilità**, occupatevi del bambino per tutto il tempo che avete a disposizione dopo il lavoro, alternandovi con il papà: in questo modo lascerete ai nonni il tempo di riposare e al piccolo di godere anche della compagnia dei suoi genitori.



LA SCUOLA D'INFANZIA

È un'esperienza importante per ogni bambino che impara così la non facile arte di vivere insieme: è un'occasione di socializzazione, un modo per favorire la sua indipendenza e la sua autonomia, un'opportunità per imparare l'autocontrollo, per apprendere le regole di comportamento e condividerle con altri bambini, per sviluppare le sue capacità psicomotorie e, non ultimo, per divertirsi. Per quei bambini che hanno frequentato il nido, l'ingresso alla scuola d'infanzia è un avvenimento meno impegnativo perché già abituati al distacco e all'esperienza della comunità. Ben diverso è lo stato d'animo di chi, per la prima volta, si stacca dalla mamma e lascia la sua routine quotidiana per una nuova avventura.

Nei mesi precedenti è importante portarlo a visitare la scuola, fargli conoscere le educatrici e lasciare che osservi gli altri bambini mentre giocano e si divertono.



Ma anche se lo avete preparato per tempo e il vostro bambino sembra entusiasta di iniziare la scuola, aspettatevi che nelle prime settimane sia disorientato e pianga quando lo lasciate: è una normale reazione nei confronti del nuovo ambiente e di persone che ancora non conosce. A questa età non ha un concetto chiaro del tempo, quando la mamma si allontana pensa di essere abbandonato. Solo l'esperienza gli insegnerà, giorno dopo giorno, che le promesse di tornare a riprenderlo sono vere.

La scuola d'infanzia è una vera prova per il bambino, spesso un'autentica crisi ed è per questo che bisogna aiutarlo.

Qualche consiglio

- Anzitutto **preparatevi psicologicamente al momento di lasciarlo**, dovrete dimostrarvi serene e decise anche se la reazione del bambino vi provocherà una profonda emozione: le prime settimane saranno difficili per entrambi.
- **Non trattenetevi e non ritornate sui vostri passi una volta che lo avete salutato**, in genere smettono di piangere subito dopo che la mamma se ne è andata.
- **Siate sinceri con lui**, non imbrogliatelo dicendogli che tornerate subito, ricordategli che state andando a lavorare e che al termine andrete a riprenderlo.

- **Non promettetegli regali**, per evitare che utilizzi il pianto come ricatto per ottenere ciò che vuole.
- **Abituatelo gradatamente**: i primi giorni solo poche ore da aumentare man mano che il bambino dimostra di accettare il nuovo ambiente. All'inizio ci vuole molta comprensione e pazienza.
- **Non scoraggiatevi**: è necessario del tempo (anche diverse settimane) perché il bambino prenda confidenza e imposti nuove amicizie che saranno poi determinanti per la frequenza.
- Se prima di entrare si sente male (vomita, ha mal di testa) verificate come si comporta durante la giornata e al suo ritorno a casa. Se è allegro, vivace, mangia con appetito e non ha sintomi di raffreddamento è solo una manifestazione di disagio e insicurezza. Allora **consolatelo, incoraggiatelo, fatelo parlare per abituarlo a esprimere i suoi disagi** attraverso la parola e aiutatelo a trovare una soluzione.
- Instaurate un **rapporto di fiducia con le educatrici**, ma non soffocatele di continue richieste o chiarimenti: chiedete come ha passato la giornata il vostro bambino, come si comporta con i compagni, che cosa ha mangiato. È un modo per conoscere con altri occhi vostro figlio e per partecipare alle sue esperienze.
- Svegliatelo al mattino per tempo e, se possibile, fate colazione insieme.
- Informatevi sul menù del pranzo per evitare di preparare alla sera gli stessi piatti proposti a scuola.



GENITORI MIGRANTI

La mia famiglia non è italiana

Lo straniero che soggiorna in Italia con regolare permesso di soggiorno gode, in linea generale, dei diritti attribuiti al cittadino italiano.

Diritto all'alloggio

La domanda per l'assegnazione di una casa popolare, così come per il contributo sociale per l'affitto, deve essere presentata al Comune di residenza su apposito modulo distribuito dal Comune.

Diritto alla salute

Puoi iscriverti al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) presso la ASL di residenza o di dimora (indicata sul permesso di soggiorno), presentando il permesso di soggiorno, il codice fiscale e il certificato di residenza, sostituibile, se non sei residente, con una tua dichiarazione scritta in cui indichi la dimora abituale. **L'iscrizione vale fino allo scadere del permesso di soggiorno:** quando scade, è sufficiente che tu esibisca all'anagrafe sanitaria il cedolino della richiesta di rinnovo rilasciata dalla questura.



Con l'iscrizione al SSN si acquisiscono gli stessi diritti di assistenza di tutti i cittadini italiani: visite ed esami specialistici, ricoveri, assistenza farmaceutica, ticket ecc. sono un diritto anche per gli stranieri immigrati iscritti al SSN; l'assistenza è garantita anche ai familiari a carico legalmente soggiornanti.

Se sei uno straniero irregolare, hai comunque diritto a ricevere, nelle strutture pubbliche e private accreditate, tutte le cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti, o comunque essenziali, per malattia e infortunio, nonché gli interventi di medicina preventiva. In particolare sono garantiti: la tutela della gravidanza e della maternità; la tutela della salute del minore; le vaccinazioni e gli interventi di profilassi internazionali; la prevenzione, la diagnosi e la cura delle malattie infettive. Puoi ottenere queste prestazioni, esibendo la tessera STP (Straniero Temporaneamente Presente) che ti è rilasciata presentandoti sempre alla Asl di riferimento.

Diritto all'istruzione

I minorenni stranieri presenti in Italia:

- **hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla loro regolarità**, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.

Se privi di documentazione anagrafica o in possesso di documentazione irregolare o incompleta, uno dei genitori, o chi ne esercita la tutela, ne dichiara sotto la propria responsabilità i dati anagrafici;

- **sono soggetti all'obbligo scolastico** così come previsto dalla nostra normativa. I minori sono iscritti, dai genitori o da chi ne esercita la tutela, alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione a una classe diversa, ad esempio perché tiene conto del corso di studi eventualmente seguito nel Paese di provenienza o a seguito dell'accertamento di abilità e preparazione. L'iscrizione scolastica può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. I minori vanno accolti nelle scuole anche se sprovvisti di permesso di soggiorno o privi di documentazione.




TUTELA DEI MINORI NON ACCOMPAGNATI

I “minori stranieri non accompagnati” sono bambini e ragazzi stranieri, con meno di 18 anni, che si trovano in Italia privi di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti legalmente responsabili.

Lo status dei minori stranieri non accompagnati in Italia è regolato in parte dalla normativa sui minori e, in parte, da quella riguardante l’immigrazione.

I minori stranieri, anche se irregolari, sono titolari di tutti i diritti garantiti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo e dalla legislazione italiana: diritto alla protezione, diritto all’istruzione, diritto alla salute.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 12 gennaio 2017 con i nuovi Livelli Essenziali di Assistenza, i cosiddetti “LEA”, afferma che “I minori stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all’ingresso ed al soggiorno sono iscritti al Servizio Sanitario Nazionale ed usufruiscono dell’assistenza sanitaria in condizioni di parità con i cittadini italiani”.



CONSIGLI PRATICI

Iscrizione all'anagrafe

La denuncia di ogni nuovo nato è obbligatoria, in quanto prevista dalla legge, entro dieci giorni dalla data del parto.

Chi deve adempiere

Se il bambino è nato da **genitori regolarmente sposati** o viene riconosciuto da uno solo dei genitori la denuncia di nascita deve essere presentata secondo una delle seguenti modalità:

- **da uno dei genitori**, o da un loro procuratore speciale, **direttamente nell'ospedale o clinica** in cui è avvenuta la nascita **entro tre giorni** dalla data del parto;
- **da uno dei genitori** davanti all'Ufficiale di Stato Civile del **comune di residenza della mamma (o del papà se vi è un preciso accordo)** **entro dieci giorni** dalla data del parto;
- **da uno dei genitori** davanti all'Ufficiale di Stato Civile del **comune di nascita** **entro dieci giorni** dalla data del parto.

Se il bambino è nato da **genitori non sposati** la denuncia di nascita deve essere presentata secondo una delle seguenti modalità:

- **da entrambi i genitori**, congiuntamente, **davanti al Direttore Sanitario dell'Istituto in cui è avvenuta la nascita, entro tre giorni** dalla data del parto;
- **da entrambi i genitori**, congiuntamente, davanti all'Ufficiale di Stato Civile del **comune di residenza della mamma (o del papà se vi è un preciso accordo)** **entro dieci giorni** dalla data del parto;
- **da entrambi i genitori**, congiuntamente, davanti all'Ufficiale di Stato Civile del

comune di nascita entro dieci giorni dalla data del parto.

Come si fa

Nel caso di denuncia di nascita presentata in ospedale non è necessaria alcuna formalità. Nel caso di denuncia presentata all'Ufficiale di Stato Civile occorre presentarsi con l'attestazione di assistenza al parto rilasciata dal medico.

Codice fiscale

Il codice fiscale è un codice alfanumerico, nato a fini fiscali, che serve a identificare in modo univoco le persone fisiche residenti sul territorio italiano.

Rappresenta lo strumento di identificazione del cittadino nei rapporti con gli enti e le amministrazioni pubbliche. **L'unico valido è quello rilasciato dall'Agenzia delle Entrate.**



Come ottenerlo

Bisogna presentarsi all'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate con il certificato di nascita del figlio o la relativa autocertificazione del genitore.

L'attribuzione del numero di codice fiscale può essere effettuata, oltre che dagli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate, anche dai Comuni (per i neonati, entro sessanta giorni dalla nascita) e dai Consolati (per i residenti

all'estero) se collegati al sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.

Pediatra di libera scelta

Potete iscrivere il bambino al Sistema Sanitario Nazionale con il codice fiscale presso gli sportelli scelte/revoche della ASL (Azienda Sanitaria Locale) di appartenenza. In varie Regioni l'iscrizione al Pediatra di famiglia può essere effettuata direttamente al punto nascita. Potete scegliere il pediatra di famiglia dall'elenco di quelli convenzionati nel Comune di residenza. Vi viene rilasciata una tessera sanitaria personale intestata al bambino da utilizzare per usufruire dell'assistenza pediatrica o per accedere ad altre strutture del Servizio Sanitario Nazionale.



Ticket ed esenzioni

Il ticket, introdotto in Italia dal 1982, rappresenta il modo con cui gli assistiti contribuiscono o "partecipano" al costo delle prestazioni sanitarie di cui usufruiscono.

Le prestazioni, incluse nei LEA, definiti con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, per le quali **è previsto il pagamento del ticket sono:**

- le visite specialistiche ed esami di diagnostica strumentale e di laboratorio;

- le prestazioni eseguite in pronto soccorso che non rivestono carattere di emergenza o urgenza (codici bianchi), non seguite da ricovero;
- le cure termali.

L'importo massimo del ticket per l'assistito è di 36,15 euro per ricetta. A questo importo va aggiunta una quota fissa per ricetta di 10 Euro, che varia, in aumento o in diminuzione, nelle diverse Regioni, alcune delle quali hanno misure alternative legate al reddito familiare.

È prevista l'esenzione dal ticket per:

- prestazioni incluse in programmi di diagnosi precoce e prevenzione collettiva promossi dalla Regione;
- controlli previsti in gravidanza;
- malattie croniche;
- malattie rare;
- invalidità.

Le modalità di esenzione possono variare da Regione a Regione, pertanto è necessario informarsi agli uffici della ASL o dal proprio pediatra di famiglia.

Il permesso di soggiorno

Quando un cittadino straniero soggiorna in Italia per un periodo superiore a 3 mesi deve richiedere il rilascio di un **permesso di soggiorno** per poter soggiornare nel territorio dello Stato italiano, per un determinato periodo, al massimo un anno.

La richiesta di **rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno deve essere presentata presso gli Uffici Immigrazione** delle Questure competenti territorialmente; in base a recenti normative alcune tipologie di permesso/rinnovo possono essere presentate tramite gli Uffici Postali abilitati (informazioni dettagliate possono essere reperite nel web).



Principali motivi del soggiorno sono: lavoro (anche stagionale), famiglia, studio, culto, attività sportiva, cure mediche.

Il **Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo** può essere richiesto dai cittadini stranieri in possesso dei seguenti requisiti:

- che **soggiornano regolarmente in Italia da almeno 5 anni**;
- che sono **titolari di un permesso di soggiorno** in corso di validità;
- che **possono dimostrare la disponibilità di un reddito** non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale riferito a una qualsiasi tipologia di contratto;
- che hanno superato un **test di conoscenza della lingua italiana**.

Il possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo **consente**:

- di **circolare liberamente** sul territorio nazionale;

- di **svolgere ogni attività lavorativa**;
- di **usufruire delle prestazioni** di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative a erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative all'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, compreso l'accesso alla procedura per l'ottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- di **partecipare alla vita pubblica locale**.

I servizi sociali (ADI)

I servizi sociali, gestiti dai Comuni, ma in stretta correlazione anche con la Sanità, erogano una serie di attività al fine di garantire cura, assistenza e aiuto alle famiglie e alle persone bisognose di assistenza: bambini, anziani, disabili, utenti con problemi di dipendenza, immigrati, ecc. L'assistente sociale è la figura professionale attraverso cui il cittadino ha accesso personalizzato alle offerte previste dalle normative, permettendo alle persone di orientarsi nella scelta dei servizi spettanti. Hanno diritto alle prestazioni sociali tutti i cittadini italiani iscritti all'anagrafe e le persone non italiane munite di un regolare permesso di soggiorno.



PER APPROFONDIRE GLI ARGOMENTI TRATTATI

MATERNITÀ LEGISLAZIONE

www.inps.it - www.lavoro.gov.it

ADOZIONE

www.flodiarianna.org - www.italiaadozioni.it

CODICE FISCALE

www.agenziaentrate.gov.it

MIGRANTI

www.stranieriinitalia.it - www.portaleimmigrazione.it - www.interno.gov - questure.poliziadistato.it